



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21 dicembre 1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 30.09.2009 (prot. n. 126), con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinare, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO il d.m. 3.02.2010 (prot. n. 22), con il quale sono stati definiti, in applicazione dell’art. 3 *quinquies* del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari, già definiti con il predetto decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che



Il Ministro dell'università e della ricerca

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM, è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di attivare nuovi corsi di studio o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTO il d.m. 20.07.2017 (prot. n. 510), con cui l'Istituto denominato Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi è stato autorizzato a rilasciare il diploma accademico di primo livello in *“Recitazione”* e *“Regia”*;

VISTE la nota direttoriale del 13.03.2020 (prot. n. 7973), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello, e le relative note direttoriali del 22.04.2020 (prot. n. 10421) e 28.05.2020 (prot. n. 13759), con cui è stato prorogato al 29.05.2020 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

VISTA l'istanza n. 2960 del 22.05.2020, presentata per il tramite della piattaforma informatica, con la quale l'Istituto denominato Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi ha chiesto la modifica dei corsi accademici di primo livello in *“Recitazione”* e *“Regia”*, già autorizzati con il sopra citato d.m. 20.07.2017 (prot. n. 510);

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento Didattico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto denominato Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, inerenti, rispettivamente, la seduta del 18.05.2020 e del 20.05.2020, con le quali sono state approvate le modifiche all'ordinamento dei corsi accademici di primo livello in *“Recitazione – indirizzo Teatro”* e *“Regia – indirizzo Teatro”*;

VISTA la dichiarazione rilasciata, tramite la citata nota n. 2960 del 22.05.2020, dal Direttore dell'istituzione sulla veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la procedura CINECA per il riscontro della conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel d.P.R. n. 212/ 2005.



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il parere reso dall'ANVUR n. 131 del 23.07.2020, con il quale il Consiglio Direttivo ha espresso valutazione positiva sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del terzo anno di attività;

VISTO il verbale della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici n. 59 del 23 ottobre 2020, concernente parere favorevole alla modifica dei corsi di diploma accademico di I livello ordinamentale in "Recitazione" e "Regia";

RITENUTO pertanto di procedere all'autorizzazione alle modifiche dei corsi di "Recitazione" e "Regia";

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto denominato Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzato a modificare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i seguenti corsi accademici di primo livello:

Dipartimento di Arti del teatro - Scuola di Recitazione (DADPL02) "Recitazione – indirizzo Teatro"
Dipartimento di Arti del teatro - Scuola di Regia (DADPL03) in "Regia – indirizzo Teatro".

2. L'ordinamento didattico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dei corsi accademici di primo livello di cui al comma 1 sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. I piani di studio modificati sono adottati con decreto del direttore didattico e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2 del d.P.R. n. 212/2005.

Art. 3

1. L'Istituzione garantisce agli studenti, già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate le modifiche, la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Ministero o il diritto di opzione per l'iscrizione ai corsi secondo i piani di studio modificati, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

1. L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi